

Aggiornamento emergenza Coronavirus - Decreto Legge di riordino misure Coronavirus

Circolare 227 del 27/03/2020 - Rapporti con i soci

Il 25 marzo è stato pubblicato il Decreto-legge n. 19/2020, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Anche alla luce dei numerosi provvedimenti adottati per contrastare l'emergenza, il Decreto ha l'obiettivo di razionalizzare la tipologia e il procedimento di adozione delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione dell'epidemia, coordinare gli atti adottati dai vari centri istituzionali e amministrativi, nonché rafforzare le sanzioni in caso di violazione delle misure.

In particolare, per quanto riguarda la **tipizzazione delle misure**, è previsto che possano essere adottate, per l'intero territorio nazionale o su parte di esso, per un periodo non superiore a 30 giorni (ma reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine ultimo stabilito per lo stato di emergenza), secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio.

L'elenco delle misure adottabili, che riprende in sostanza quelle previste dai diversi provvedimenti successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, contiene una serie di **limitazioni a libertà e diritti costituzionalmente garantiti** (es. libertà di circolazione, soggiorno ed espatrio, libertà di riunione, di culto e di insegnamento, libertà di iniziativa economica, diritto all'istruzione).

Inoltre, al fine di **coordinare gli interventi di contenimento ai vari livelli istituzionali e amministrativi** (Stato, Regioni e Comuni), consente alle Regioni di adottare, nell'ambito delle loro competenze, nelle more dell'adozione dei DPCM e con efficacia limitata fino a tale momento, misure ulteriormente restrittive, tra quelle tipizzate dal Decreto, ma solo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario.

In ogni caso, i provvedimenti regionali **non** possono incidere sulle **attività produttive** e su quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale, salvaguardando così l'uniformità delle misure di contenimento che limitano o addirittura precludono tali attività.

Ai Sindaci viene preclusa la possibilità di adottare ordinanze in contrasto con le misure statali.

Con riferimento alle **sanzioni**, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro**, che prevale su altre sanzioni economiche eventualmente previste.

Se il mancato rispetto delle citate misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

In alcuni casi – tra cui anche la violazione delle misure relative all'esercizio dell'attività di impresa – si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/rapporti-con-i-soci/circolari/aggiornamento-emergenza-coronavirus-decreto-legge-di-riordino-misure-coronavirus>